

13.

La Seduta d'ogni Collegio non è legittima senza l'intervento di più d'un terzo de' suoi Membri.

14.

Ad ogni Sessione ordinaria de' Collegj il Governo presenta a ciascuno di essi la lista de' Posti vacanti, e le notizie relative alle nomine da farci. I Collegj possono ricevere direttamente i ricorsi di chi allega qualche titolo per aver luogo in alcuno di essi.

15.

Approvano, o rigettano le denunzie, che loro vengono fatte, come agli articoli 109., 111., 114.

16.

Pronunciano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale, che loro vien proposta dalla Consulta di Stato.

17.

I Membri di ciascun Collegio debbono avere non meno di 30. anni, e sono eletti a vita.

18.

Si cessa d'esser Membro de' Collegj: 1. per fallimento doloso legalmente provato: 2. per un'assenza prolungata per tre Sessioni consecutive dal proprio Collegio senza legittima causa; 3. per servizio accettato presso d'una Potenza straniera senza permissione del proprio Governo: 4. per assenza dalla Repubblica continuata sei mesi dopo il legale rie-